Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1400

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, ANGRISANI, VACCARO, DONNO, LANNUTTI, GIARRUSSO, CORBETTA, DI GIROLAMO, ABATE, LANZI, BOTTO, VANIN, GRANATO, Marco PELLEGRINI, MORONESE, CASTELLONE, GALLICCHIO, GAUDIANO e GIANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di ricongiunzione non onerosa di contributi silenti e di pensione supplementare

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, la ricongiunzione è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi in un'unica gestione per l'ottenimento della pensione.

La ricongiunzione avviene a domanda del lavoratore diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi così ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

L'istituto in questione è regolato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 29, e 5 marzo 1990, n. 45. In particolare, l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, regola la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS. I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i contributi esistenti nelle cosiddette gestioni alternative ossia le altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Tuttavia, fino al 30 giugno 2010, la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici « alternativi » avveniva senza spese per il richiedente. Dal 1° luglio 2010, invece, anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'importo da pagare viene calcolato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e alla loro valutazione ai fini pensionistici.

La ricongiunzione dei contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene, sempre, con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente, successivi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, disciplina, invece, la ricongiunzione in fondi diversi dal FPLD. Può accedere alla ricongiunzione, di cui al citato articolo 2, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS. L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa.

Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che disciplina la ricongiunzione nel FPLD.

Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intervenendo sugli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed in materia di trasferimento delle contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici, con costituzione delle posizioni assicurative nel FPLD dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 12, commi da 12-*septies* a 12-*undecies*.

Pertanto, con la conversione in legge del decreto suddetto, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, le maggiori economie sono state operate a scapito del sistema pensionistico e delle pensioni.

Particolarmente gravi si sono dimostrate le disposizioni introdotte con i commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le quali, a decorrere dal 1° luglio 2010, hanno reso oneroso l'istituto della ricongiunzione pensionistica, abrogando tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo speciale di previdenza per gli elettrici); l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Fondo di previdenza per i telefonici); l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Personale dipendente delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza); articolo 124 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo); l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).

Si tratta di modifiche di particolare gravità, dettate soltanto da esigenze di cassa senza tenere conto della situazione del mercato del lavoro, che hanno limitato fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le disposizioni di cui dell'articolo 1 del presente disegno di legge abrogano i citati commi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e ripristinano *ex tunc* le norme previgenti, a salvaguardia di coloro che sono stati costretti a pagare oneri di ricongiunzione per accedere alla pensione. Si prevede, inoltre, la possibilità per coloro che sono stati costretti alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione dei contributi per accedere alla pensione di poter ottenere la riliquidazione della stessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 si intende offrire la possibilità a coloro che sono iscritti a qualsiasi cassa previdenziale di poter ottenere, a domanda, una pensione supplementare anche se già titolari di pensione.

Oggi, infatti, un lavoratore titolare di pensione, pur avendo maturato una contribuzione in altre casse o gestioni non sufficiente a realizzare un autonomo diritto a pensione, non può chiedere la pensione supplementare; così anche il titolare di pensione erogata da una cassa libero professionale che vanta un'altra contribuzione da lavoro dipendente o autonomo. Sostanzialmente, si tratta di contributi cosiddetti « silenti » che vengono di fatto perduti dal lavoratore il quale ne dovrebbe comunque restare titolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ricongiunzione gratuita dei contributi)

1. I commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabilite le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le restituzioni di cui al presente comma devono comunque essere effettuate non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO), dei lavoratori dipendenti o autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, con effetto dal 1° luglio 2010, hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anche se già titolari di trattamento

pensionistico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi, qualora riammessi ai sensi del presente comma, verso il regime generale dell'AGO.

4. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che promuove il procedimento.

5. Fino al termine entro il quale è possibile presentare l'apposita domanda, l'INPS comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo, la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

6. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

Art. 2.

(Pensione supplementare)

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e relative maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il limite di cui al comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con de-

creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

2. I soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso enti di cui al comma 1 che non abbiano ottemperato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui al medesimo comma, possono richiedere una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La facoltà di cui al presente articolo è concessa alle medesime condizioni, ove compatibili, previste dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00